



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE VI - INTERVENTI RICERCA E INNOVAZIONE

CIRCOLARE

Oggetto: Fondo IPCEI – Disciplina dei progetti per i quali intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) dopo l’autorizzazione degli aiuti di Stato.

1. Premesse generali

1.1. Con la presente sono disciplinati i casi di progetti destinatari delle agevolazioni del *Fondo IPCEI* per i quali, a seguito dell’autorizzazione europea degli aiuti di Stato, intervengano variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda), che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato dal Ministero delle imprese e del made in Italy (il *Ministero*).

1.2. La presente enuncia le disposizioni applicabili, tenuto conto degli orientamenti vigenti in materia di aiuti di Stato, dei relativi indirizzi diramati dalla Commissione europea e raccogliendo le evidenze della prassi applicativa maturata dal *Ministero* nell’attuazione delle operazioni del *Fondo IPCEI*.

1.3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente, si rinvia alle norme di carattere generale, alle deliberazioni degli organi competenti e alle disposizioni di attuazione applicabili.

2. Obblighi di informativa

2.1. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono comunicare preventivamente alla Commissione europea i progetti diretti, tra l’altro, a modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per gli importanti progetti di comune interesse europeo (*IPCEI*) di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b).

2.2. A tal fine, come previsto dai decreti ministeriali di attivazione degli interventi del *Fondo IPCEI*, al verificarsi di variazioni che interessino operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (quali: fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda), il Soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al *Ministero*, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2.3. Laddove la variazione intervenga antecedentemente all'autorizzazione degli aiuti di Stato, rimangono fermi l'obbligo di preventiva informativa alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (DGIND) del *Ministero*, competente per la notifica degli aiuti, e le relative prerogative in merito della Commissione europea.

2.4. Per le variazioni che intervengano in tutte le diverse fasi successive all'autorizzazione dell'aiuto, sia antecedentemente che successivamente alla domanda e/o alla concessione delle agevolazioni, i beneficiari interessati dalla variazione soggettiva sono tenuti a:

1) darne immediata comunicazione alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (*DGIAI*) del *Ministero*, in qualità di autorità competente per la fase di attuazione dell'iter agevolativo, attraverso gli strumenti resi disponibili ed indicati sulla pagina dedicata del sito ministeriale, producendo:

- a. richiesta di subentro nella titolarità delle agevolazioni firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale, con attestazione di idoneità dei requisiti ed eleggibilità alle agevolazioni e recante l'assunzione dei relativi obblighi ed impegni nella conduzione del progetto agevolato per il conseguimento degli obiettivi previsti ai fini della concessione delle agevolazioni medesime in relazione al progetto autorizzato;
- b. relazione informativa recante la descrizione dei contenuti dell'operazione – in cui venga spiegata la variazione effettuata, le motivazioni della stessa e gli impatti sulle attività del progetto – e le evidenze inerenti al mantenimento delle agevolazioni e agli impatti sull'esecuzione del progetto, comprovante il rispetto dei contenuti esposti al successivo paragrafo 3.1 e successivi;
- c. idonea documentazione comprovante gli atti dell'operazione societaria e le registrazioni formali del caso (a titolo di esempio: copia dei verbali dell'organo di controllo, delibere, visure camerali, contratti di cessione, atti etc.), nei quali devono essere esplicitati gli estremi di identificazione del progetto agevolato (titolo e/o CUP e/o n. progetto e/o n. e data del decreto di concessione, ecc.);
- d. se del caso, un aggiornamento della documentazione di progetto, recante tutti gli elementi informativi e quanto altro ritenuto utile alla valutazione;
- e. documentazione a corredo attestante la capacità economico-finanziaria del nuovo Soggetto alla realizzazione del progetto.

2) riferirne nei prospetti di reportistica e monitoraggio dell'iniziativa previsti a livello nazionale ed europeo;

3) dare opportuna informazione dell'eventuale cambio di titolarità in sede di coordinamento con gli organi di governo e di supervisione dell'*IPCEI*.

2.5. Il vincolo informativo trova applicazione per tutte le tipologie di beneficiari degli interventi del *Fondo IPCEI* e, pertanto, grava anche sugli organismi di ricerca beneficiari. Per tali soggetti, in quanto destinatari delle agevolazioni del *Fondo IPCEI* al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente Disciplina per ricerca e sviluppo, non ricorrono i vincoli di informativa agli organi di governo e supervisione del progetto integrato e la successiva valutazione di competenza della Commissione europea in relazione agli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Rimangono ferme le valutazioni di competenza del *Ministero* in relazione all'iniziativa agevolata e al rispetto delle condizioni per il finanziamento della stessa. Per tali soggetti, le condizioni esposte ai paragrafi 3.1 e successivi della presente sono da garantirsi in quanto applicabile a tale categoria di beneficiari.

2.6. Nei casi di variazioni intervenute antecedentemente o nelle more dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di agevolazione, la documentazione di cui al punto 1) del paragrafo 2.4 è allegata all'istanza sottoposta al *Ministero* per la concessione delle agevolazioni.

3. Condizioni applicative

3.1. La variazione di titolarità del progetto conseguente all'operazione straordinaria dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) deve assicurare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa, e l'assunzione degli obblighi ed impegni previsti per la concessione e il mantenimento delle agevolazioni.

3.2. Nei casi in cui cambi lo status di un'impresa destinataria degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), anche per effetto di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie relative all'assetto aziendale, non c'è bisogno in principio di una nuova valutazione di compatibilità del progetto, a meno che la variazione non abbia effetto sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

3.3. Sono da garantirsi il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal decreto interministeriale e dai decreti di attivazione, con particolare riguardo ai contenuti soggettivi di eleggibilità agli aiuti di Stato verificati in sede autorizzativa, previsti dalla *Comunicazione IPCEI*¹ e dalla normativa europea applicabile, ivi comprese le condizioni di esclusione delle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno. Il soggetto subentrante deve garantire il possesso di caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie idonee per lo svolgimento delle attività progettuali e il conseguimento dei relativi risultati e ricadute. A tal fine, all'atto dell'informativa, è fornita evidenza sull'idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto allo svolgimento dell'iniziativa, sull'eleggibilità alle agevolazioni e sulla sussistenza delle condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

3.4. Nel caso di scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, l'oggetto della scissione/conferimento/cessione deve essere di per sé almeno un insieme di risorse umane, di beni strumentali e di eventuali rapporti di consulenza in essere, già organicamente finalizzato alla realizzazione del progetto agevolato, autonomamente idoneo a consentire la continuazione del progetto stesso. In assenza di tali requisiti, l'operazione non può essere considerata ammissibile.

3.5. Nel caso di scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, oltre al relativo atto, che deve riportare quanto già indicato precedentemente, deve essere fornita una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario originario (società cedente ovvero oggetto della scissione).

3.6. Per quanto attiene ai contenuti dell'iniziativa, rimane fermo il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e per il conseguimento dei risultati dello stesso. Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività e agli obiettivi del project portfolio approvato in sede di notifica ed autorizzazione degli aiuti di Stato, assicurando il rispetto dei massimali di agevolazione approvati e la perdurante coerenza del progetto individuale con il "progetto integrato", nonché il rispetto del cronoprogramma delle attività previste anche in ordine agli obblighi derivanti dalle fonti di finanziamento impiegate.

3.7. Non sono ammesse in principio modifiche e variazioni al progetto approvato. Le eventuali modifiche e rimodulazioni, che siano necessarie ed implicate dalla variazione di titolarità, non devono introdurre variazioni significative ai contenuti, agli obiettivi e alle modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea. Il beneficiario è tenuto ad assicurare che ogni modifica intervenuta non altera in alcun modo l'architettura e la coerenza del progetto integrato europeo, e le eventuali modifiche devono essere adeguatamente rappresentate. A tal fine, all'atto di informativa al *Ministero*, il Soggetto beneficiario è tenuto a produrre idonea evidenza nella relazione accompagnata e, se del caso, idonea documentazione che comprovi

¹ Per quanto di competenza, Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, come modificata e prorogata dalla Comunicazione 2020/C 224/02 che trova applicazione dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2021, e Comunicazione C(2021) 8481 final del 25 novembre 2022, che trova applicazione su tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione europea è chiamata a decidere a partire dal 1° gennaio 2022 anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data.

l'invarianza del progetto autorizzato agli aiuti di Stato, delle condizioni, risultati e ricadute dello stesso, nei termini di quanto giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea.

3.8. È assicurato dal beneficiario il mantenimento dei presupposti di necessità e proporzionalità dell'aiuto, l'assenza/prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e la conformità alle condizioni sottostanti positivamente valutate riferibili al progetto in esame, secondo le previsioni della *Comunicazione IPCEI* in coerenza a quanto verificato in sede autorizzativa. Con riguardo alle caratteristiche e all'impatto finanziario dell'operazione, sono fornite le idonee evidenze aggiornate relative al computo dell'agevolazione spettante, sulla base del deficit di finanziamento nel caso degli aiuti di Stato.

4. Procedura valutativa

4.1. Ricevuta l'informativa inerente alla variazione, il *Ministero* svolge un'attività istruttoria sull'operazione volta a verificare, in capo al soggetto subentrato nell'attività, alla data di efficacia giuridica dell'operazione societaria, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa, nonché a fornire una preliminare valutazione sull'idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto e sulla sussistenza di eventuali impatti sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il Ministero, per lo svolgimento delle attività istruttorie e valutative summenzionate, può avvalersi del contributo di un esperto esterno, nominato ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Decreto interministeriale 21 aprile 2021.

4.2. In riferimento alle valutazioni delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie, l'attività istruttoria è volta, tra l'altro, a confermare, in capo al soggetto subentrato nell'attività, la capacità tecnico-organizzativa necessaria per realizzare il progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del soggetto stesso rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, e la qualità delle collaborazioni attivate e/o da attivare. Al termine delle suddette operazioni, la *DGIAI* trasmette gli esiti della propria valutazione alla *DGIND*, per la relativa informativa alla Commissione europea, ai fini della successiva presa d'atto ovvero validazione della Commissione in relazione agli aiuti di Stato interessati.

4.3. Laddove l'operazione introduca una variazione dello status dell'impresa, rispetto ad esempio al perimetro dell'impresa destinataria degli aiuti di Stato ovvero alle condizioni di eleggibilità e compatibilità valutate, sono implicate le attività di valutazione previste dalla Commissione europea al caso applicabili.

4.4. All'atto di formalizzazione del subentro nell'iter agevolativo, previa conferma del *Ministero*, informata la Commissione europea, sono assunti in capo al subentrante gli obblighi e impegni previsti in sede di concessione in capo al beneficiario.

4.5. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal *Ministero* e dagli altri organi competenti, è sospesa l'eventuale erogazione delle agevolazioni.